

COMUNE DI COLMURANO

PIAZZA UMBERTO I, 7 - 62020 (MC)

P.I. 00291490431

CAPITOLATO TECNICO DELL'A POLIZZA ALL RISKS PATRIMONIO LOTTO 1- CIG



SOMMARIO

Condizioni Generali di Polizza

Definizioni

Pag. 4

Attività e descrizione del rischio		Pag. 5
Clausola misure restrittive		Pag. 5
Sezione 1	Norme che regolano l'assicurazione in generale	
Art. 1	Variazioni del rischio e relative dichiarazioni	Pag. 6
Art. 2	Modifiche della assicurazione	Pag. 6
Art. 3	Revisione del prezzo	Pag. 6
Art. 4	Recesso	Pag. 6
Art. 5	Assicurazioni presso diversi assicuratori	Pag. 7
Art. 6	Effetto e durata della polizza	Pag. 7
Art. 7	Pagamento e decorrenza della garanzia	Pag. 7
Art. 8	Informativa sui sinistri	Pag. 7
Art. 9	Ispezione delle cose assicurate	Pag. 7
Art. 10	Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza	Pag. 7
Art. 11	Assicurazione per conto di chi spetta	Pag. 7
Art. 12	Coassicurazione e delega	Pag. 8
Art. 13	Oneri fiscali	Pag. 8
Art. 14	Foro competente	Pag. 8
Art. 15	Rinvio alle norme di legge	Pag. 8
Art. 16	Interpretazione del contratto	Pag. 8
Art. 17	Validità esclusiva delle norme dattiloscritte	Pag. 8
Art. 18	Forma delle comunicazioni	Pag. 8
Art. 19	Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari	Pag. 8
Art. 20	Clausola broker	Pag. 8
Sezione 2	Norme che regolano i sinistri	
Art. 1	Obblighi in caso di sinistro	Pag. 9
Art. 2	Denuncia circostanziata di sinistro	Pag. 9
Art. 3	Esagerazione dolosa del danno	Pag. 9
Art. 4	Procedura per la valutazione del danno	Pag. 10
Art. 5	Mandato dei periti	Pag. 10
Art. 6	Operazioni peritali	Pag. 10
Art. 7	Determinazione del danno	Pag. 10
Art. 8	Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale	Pag. 10
Art. 9	Valore di ricostruzione a nuovo	Pag. 11
Art. 10	Limite massimo dell'indennizzo	Pag. 11
Art. 11	Pagamento dell'indennizzo	Pag. 11
Art. 12	Liquidazione separata per partita	Pag. 11
Art. 13	Anticipo indennizzi	Pag. 12
Art. 14	Rinuncia al diritto di surroga	Pag. 12
Art. 15	Dolo e colpa grave	Pag. 12
Condizioni Particolari di Polizza		
Sezione 1	Rischi coperti	
Art. 1	Oggetto della copertura	Pag. 12
Art. 2	Forma della copertura	Pag. 12
Art. 3	Innovazione del rischio	Pag. 12
Art. 4	Esclusioni	Pag. 12
Sezione 2	Garanzia di responsabilità	
Art. 1	Ricorso terzi	Pag. 13
Sezione 3	Garanzia danni diretti	
Art. 1	Incendio e altre garanzie	Pag. 14
Art. 2	Oneri di urbanizzazione	Pag. 14

Art. 3	Dispersione liquidi	Pag. 14
Art. 4	Terrorismo e sabotaggio	Pag. 14
Art. 5	Tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi	Pag. 14
Art. 6	Terremoto	Pag. 15
Art. 7	Inondazioni, alluvioni, allagamento	Pag. 15
Art. 8	Eventi atmosferici	Pag. 15
Art. 9	Sovraccarico neve - gelo e ghiaccio	Pag. 15
Art. 10	Fenomeno elettrico	Pag. 16
Art. 11	Danni da acqua - spese di ricerca e riparazione guasti	Pag. 16
Art. 12	Vetri e cristalli	Pag. 16
Art. 13	Maggiori costi	Pag. 16
Art. 14	Spese di demolizione e sgombero	Pag. 17
Art. 15	Spese peritali	Pag. 17
Art. 16	Onorari Ingegneri. Architetti e professionisti	Pag. 17
Art. 17	Differenziale storico-artistico	Pag. 17
Art. 18	Perdita pigioni o mancato godimento dei fabbricati	Pag. 17
Art. 19	Franamento, cedimento, smottamento del terreno	Pag. 17
Art. 20	Crollo e collasso strutturale	Pag. 17
Sezione 4	Furto	
Art. 1	Furto e rapina del contenuto	Pag. 18
Art. 2	Furto di valori	Pag. 18
Art. 3	Portavalori	Pag. 18
Art. 4	Danni cagionati dai ladri	Pag. 18
Art. 5	Primo rischio assoluto	Pag. 18
Sezione 5	Limiti di indennizzo, franchigie e/o scoperti	
Art. 1	Limiti di indennizzo	Pag. 19
Art. 2	Franchigie e/o scoperti	Pag. 19
Sezione 6	Partite, somme assicurate e calcolo del premio	Pag. 20

CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurazione:	Il contratto di Assicurazione
Assicurato:	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
Contraente:	Il soggetto che stipula l'assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti
Franchigia	La parte di danno che resta a carico dell'Assicurato
Indennizzo:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Polizza:	Il documento che prova l'Assicurazione
Premio:	La somma dovuta dal Contraente alla Società
Rischio:	La probabilità che si verifichi il sinistro e i danni che possano derivarne
Scoperto:	La parte di danno indennizzabile, espressa in percentuale, che resta a carico dell'Assicurato
Società	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici
Sinistro/Danno:	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
Beni Immobili:	Come tali intendendosi tutte le costruzioni di proprietà, in locazione, in comodato e comunque in uso all'Assicurato a qualsiasi titolo, indipendentemente dalle caratteristiche costruttive, complete o in corso di costruzione o ristrutturazione o riparazione, compresa l'impiantistica di servizio ovvero gli impianti idrici, igienici, elettrici, termici, di condizionamento, di videosorveglianza interna ed esterna, ascensori, montacarichi, scale mobili. Ogni infrastruttura e pertinenza considerata immobile per natura e destinazione, nulla escluso né eccettuato, inclusi impianti di segnalazione semaforica, di illuminazione stradale, impianti fotovoltaici, parchimetri; sono assicurate anche l'impiantistica e le opere interrato, i monumenti e statue all'aperto nonché i giardini e i parchi, anche con alberi ad alto fusto e quanto possa trovarsi in tali aree o rientri nell'ambito dell'arredo urbano di pertinenza pubblica, salvo quanto previsto alle Definizioni "Beni Mobili". Si intende incluso anche quanto compreso nell'area cimiteriale e negli impianti sportivi; le aziende agricole, le strutture in materiali diversi stabilmente posizionate al suolo e utilizzate in seguito di eventi catastrofici. Inoltre, qualsiasi altra attività accessoria del Contraente. In caso di assicurazione di porzione di fabbricato, la definizione si intende riferita a tale porzione ed alla quota di partecipazione delle parti comuni del fabbricato stesso, ad essa spettante.
Beni Mobili:	<p>Rientrano in questa definizione mobili, arredi, attrezzature, dotazioni varie e quanto in genere relativo alla gestione dell'attività. Cose di proprietà, in uso, in possesso, in deposito o detenuta a qualsiasi titolo presso l'Assicurato, oppure presso terzi, anche se di proprietà dei dipendenti e/o di terzi, risultanti dai documenti allegati al bilancio Sono compresi nella presente definizione gli autobus, autovetture, motocicli, macchine operatrici e autocarri, comunque attrezzati, nonché i mezzi di locomozione terrestri non iscritti al PRA di proprietà o in uso al Contraente.</p> <p>Apparecchi ad impiego mobile: impianti ed apparecchiature per loro natura e costruzione atti ad essere trasportati ed utilizzati al di fuori dei fabbricati e/o immobili del Contraente.</p> <p>A titolo esemplificativo e non limitativo nella presente definizione sono compresi personal computer (fissi e portatili), telefoni cellulari, apparecchi radio, impianti ed apparecchi di rilevazione in genere, impianti ed apparecchiature stabilmente fissati su veicoli di proprietà o in uso al Contraente e/o Assicurato, ecc.</p> <p>Si intendono inclusi nella presente definizione i supporti dati a servizio degli apparecchi ad impiego mobile.</p> <p>Apparecchiature Elettroniche: sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati (computer, stampanti, plotter, video, scanner, tastiere, modem, router, mini elaboratori e simili apparecchiature), elaboratori di processo o di automazione di processi industriali, macchine da scrivere e da calcolo elettroniche, fotocopiatrici, telefax, centralini telefonici, telescriventi, impianti di prevenzione e allarme, impianti citofonici e altre macchine di ufficio similari non rientranti nella definizione di cui sopra, apparecchiature di audio fono video registrazione e riproduzione. Sono compresi nella presente definizione apparati radio per rete wireless, impianti ed apparecchi di rilevazione in genere.</p> <p>Macchinario: macchine, meccanismi, apparecchi (comprese tutte le parti ed opere murarie che ne siano loro naturale completamento), elaboratori di processo o di automazione di processi industriali al servizio di singole macchine; utensili e attrezzi; impianti completi per forza motrice, per sollevamento, trasporto, peso e misura; gruppi elettrogeni; impianti ed attrezzature che riguardano le lavorazioni principali, complementari ed accessorie, nonché l'attività in genere del Contraente, comprese le scorte e i pezzi di ricambio riferibili agli impianti ed attrezzature di pertinenza. Il tutto ovunque posto, all'aperto e al coperto, anche su mezzi di trasporto, e non rientrante nelle definizioni "Beni Immobili".</p> <p>Opere d'Arte: sculture, gessi, stampe, disegni, quadri, dipinti, mosaici, arazzi, libri, incunaboli, manoscritti, pergamene, periodici, carteggi e documenti storici, monete, pietre, perle, metalli preziosi, collezioni in genere, armi, uniformi, cimeli, medaglie, manifesti, fotografie, arredi, strumenti musicali, globi, reperti archeologici, arredi dei musei e degli altri palazzi comunali aventi carattere storico-artistico. In generale, ogni e qualsiasi oggetto o opera d'ingegno, avente carattere storico e/o artistico e/o archeologico secondo quanto previsto dal T.U. sui beni culturali (D.lgs. n.42/2004) e non già assicurato con specifiche polizze.</p>

Valori: Denaro, monete, biglietti di banca, titoli di credito, libretti di risparmio, buoni carburante, valori bollati ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore.

ATTIVITA' E DESCRIZIONE DEL RISCHIO (a titolo esemplificativo ma non limitativo)

A condizione che esista interesse assicurabile o che gravi l'obbligo di assicurare per il Contraente, la presente polizza assicura tutti i beni costituenti l'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato precario, custodia e deposito, ovvero in uso o detenzione a qualsiasi altro titolo utilizzati direttamente o indirettamente tramite terzi per le attività svolte dal Contraente salvo solo quanto espressamente escluso. Si conviene tra le parti che:

- agli effetti della determinazione degli enti assicurati, rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità dell'Assicurato dopo l'emissione della polizza; la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente.
- si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente.
- varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che l'Assicurato detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui l'Assicurato consegni i beni (mobili od immobili) in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo.

A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione, le evidenze amministrative del Contraente.

S'intendono esclusi gli immobili sia civili che industriali o a completamento di reti fognarie, acquedottistiche, elettriche, di distribuzione gas, di fibre ottiche, di proprietà del Contraente ma in uso a qualsiasi titolo ad ASL o Aziende Sanitarie Pubbliche, A.T.E.R., E.R.A.P., Regione e Comuni, Società di servizi al territorio (municipalizzate e multi utility) e Società pubblico/private, sempreché assicurati da tali soggetti.

Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Beni Mobili".

Sono altresì compresi gli enti di proprietà dei dipendenti trovantisi nell'ambito delle ubicazioni assicurate del Contraente.

Gli enti e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito del territorio nazionale attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi. In particolare il contenuto si intende garantito anche se ubicato presso immobili di terzi o gestiti da terzi.

Il contenuto si intende garantito anche se posto all'aperto e/o a bordo di automezzi per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, nonché durante il temporaneo stazionamento in attesa dell'inizio del viaggio o delle operazioni di scarico.

Le attrezzature che per naturale destinazione debbono essere poste su automezzi di proprietà o in uso al Contraente si intendono coperte sempre e comunque quando all'interno di tali automezzi.

Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private.

Nel caso di modificazioni e/o trasformazioni dei fabbricati e/o degli impianti e dei macchinari esistenti, così come nel caso di nuove costruzioni e/o di installazione e/o collaudo di nuovi macchinari e/o di nuovi impianti/attrezzature, sia che si tratti di ubicazioni esistenti o di costruzione di nuove ubicazioni e relativi fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature ecc., l'assicurazione stipulata con la presente polizza è estesa ai danni subiti dalle cose e/o partite tutte assicurate, in conseguenza di eventi non esclusi dalla polizza stessa, anche se originatisi a causa e/o in connessione con le suddette circostanze ed è valida sia per i nuovi enti, in qualunque stadio si trovino i lavori, sia per i materiali occorrenti e trovantisi a piè d'opera nel perimetro del fabbricato e/o in prossimità del medesimo, di qualunque genere essi siano, sia per i macchinari e attrezzature di cantiere - anche di terzi - se per essi esiste interesse dell'Assicurato o se l'Assicurato - prima del sinistro - ne abbia assunto la responsabilità e/o l'onere di assicurare.

CLAUSOLA MISURE RESTRITTIVE (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

SEZIONE 1 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 1 - VARIAZIONI DEL RISCHIO E RELATIVE DICHIARAZIONI

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non

accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Il contraente non è tenuto a comunicare le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti degli assicurati.

ART. 2 - MODIFICHE DELL' ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 3 - REVISIONE DEL PREZZO

Al verificarsi delle ipotesi di aggravamento del rischio previste al comma 2 dell'Art. 1 - "Variazioni del rischio e relative dichiarazioni", ovvero nel caso in cui l'ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati il tutto al netto degli scoperti e franchigie contrattuali, risulti eccedere, alla data della richiesta, l'ammontare del premio, al netto delle imposte, pagato dal Contraente comprese le eventuali regolazioni per il medesimo periodo di oltre il 150%, la Società potrà richiedere, ai sensi dell'art. 106 del decreto legislativo 50/2016, la revisione del prezzo.

Il Contraente, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di revisione, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria eventuale controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla prima scadenza utile; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere il nuovo premio nei termini di cui all'art. 7 "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia".

La medesima procedura si applicherà nel caso di diminuzione del rischio contemplata dal comma 3 dell'Art.1 - "Variazioni del rischio e relative dichiarazioni" sia essa richiesta dal Contraente o dalla Società.

ART. 4 - RECESSO

La Società ha diritto di recedere dal contratto esclusivamente nei seguenti casi con le modalità di seguito indicate.

Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze: le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il Contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, alla Società di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a 120 giorni, mediante dichiarazione da inviare dalla Società al Contraente entro e non oltre 90 giorni dal giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sempre che non sia intervenuto un accordo di revisione del prezzo con le modalità di cui all'art.3 che precede. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata o PEC da parte del ricevente. La Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso. Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 1893 c.c., al pagamento dell'indennizzo per l'intero.

Recesso per aggravamento del rischio o eccessiva sinistrosità: dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all'art. 3 "Revisione del prezzo", presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso non inferiore a 120 giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata AR, oppure posta elettronica certificata. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata o PEC da parte del ricevente.

Recesso per diminuzione del rischio: dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all'art. 3 "Revisione del prezzo", presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni da darsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata o PEC da parte del ricevente. In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso.

Recesso annuale: il Contraente e l'Impresa hanno la facoltà di recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale da darsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC da inviarsi 120 giorni prima della suddetta scadenza. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata o PEC da parte del ricevente.

ART. 5 - ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi

l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori. Si precisa che nel caso di esistenza di altre assicurazioni stipulate dal Contraente o da altri per suo conto, sugli stessi beni e/o per gli stessi rischi, la presente polizza risulterà operante per tutto quanto non indennizzato da tali altre assicurazioni.

ART. 6 - EFFETTO E DURATA DELLA POLIZZA

Il contratto ha effetto dalle ore 24:00 del 31/10/2018 e scade alle ore 24:00 del 31/12/2023 con esclusione del tacito rinnovo. Il premio alla firma verrà corrisposto per il periodo dal 31/10/2018 al 31/10/2019 e successivamente, sarà da corrispondere al 31 ottobre di ogni annualità.

A patto che non si sia stato il Contraente ad avvalersi della facoltà di recesso, la Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, su richiesta del Contraente da inoltrarsi alla Società entro 15 gg. dalla scadenza, per un periodo fino a 180 (centottanta) giorni oltre la scadenza contrattuale stessa, al fine di procedere all'espletamento di nuova gara.

ART. 7 - PAGAMENTO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1901 del C.C., l'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza anche se il premio o la prima rata di premio non è stata pagata. Il Contraente è obbligato a pagare la prima rata di premio alla Società, per il tramite del Broker incaricato, entro 60 giorni dalla decorrenza stessa. Se il Contraente non paga la rata di premio, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 60mo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento,

Le rate successive potranno essere pagate dal Contraente, per il tramite del Broker incaricato, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo assicurativo; se il Contraente non paga il premio entro tale termine, la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del 60mo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento. In entrambi i casi restano ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso Equitalia Servizi S.p.A., ai sensi del Decreto n. 40/2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la stessa si impegna comunque a ritenere in copertura il rischio di cui trattasi, dietro presentazione di copia del pagamento effettuato dal Contraente alla predetta Equitalia Servizi S.p.A.

ART. 8 - INFORMATIVA SUI SINISTRI

La Società si impegna a fornire, con cadenza semestrale, qualificati resoconti sullo stato dei sinistri denunciati sul presente contratto, che comprendano i seguenti elementi:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con l'indicazione dell'importo riservato);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri respinti.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

ART. 9 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

ART. 10 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitate che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare alla Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente restando esclusa ogni sua facoltà d'impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagata se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

ART. 11 - ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati. Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto. A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione, La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla polizza, a ciascun avente diritto.

ART. 12 - COASSICURAZIONE E DELEGA

In deroga all'art. 1911 Codice Civile, la Delegataria risponderà direttamente anche della parte di indennizzo a carico delle Coassicuratrici. Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società

Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici. La firma apposta dalla Società Delegataria rende l'atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime.

ART. 13 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 14- FORO COMPETENTE

Foro competente è esclusivamente quello dove ha sede il Contraente.

ART. 15 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ART. 16 - VALIDITÀ ESCLUSIVA DELLE NORME DATTILOSCRITTE

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte. La firma apposta dal Contraente, sui moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione. Agli effetti dell'art. 1341 del C.C., il Contraente e l'Impresa dichiarano di conoscere, approvare ed accettare specificamente le disposizioni degli articoli del presente capitolato di polizza.

ART. 17 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

ART. 18 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Ogni comunicazione tra Società e Contraente deve avvenire per iscritto, a mezzo PEC, lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, telefax.

ART. 19 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. In ottemperanza all'art. 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, la Stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'Intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.
2. In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie tra le parti, nell'esecuzione dell'appalto oggetto del contratto, vengono eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto s'intende risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C., da comunicarsi a mezzo raccomandata a.r. alle Parti inadempienti.
3. L'intervenuta risoluzione del rapporto contrattuale a causa dell'inadempimento di una delle parti agli obblighi di tracciabilità finanziaria, deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

ART. 20 - CLAUSOLA BROKER

Il Contraente dichiara di aver affidato, a norma della D. Lgs. 209/2005, la gestione del presente contratto alla Società di Brokeraggio assicurativo Centrale SPA Via degli Abeti, 80 - 61122 - Pesaro (PU).

Si conviene che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite la Società Centrale SPA, e in particolare:

- il Broker gestirà per conto del Contraente il contratto sottoscritto, fintanto che tale incarico resti in vigore;
- è fatto obbligo al Contraente di comunicare tempestivamente alla Società l'eventuale revoca dell'incarico al Broker, nonché ogni variazione del rapporto che possa essere di interesse della Compagnia;
- la Società darà preventiva comunicazione al Broker affinché questi possa, ove lo ritenga, essere presente nel caso in cui intenda procedere ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo presso il Contraente;
- ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, le comunicazioni fatte alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente alla Società, prevarranno queste ultime;
- le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio fatte alla Società avranno efficacia al momento della ricezione della comunicazione alla Società stessa;
- la Società, entro e non oltre 30 giorni, provvederà all'emissione dei conseguenti documenti relativi al contratto assicurativo e li farà avere al Broker, il quale curerà che il Cliente provveda al perfezionamento degli stessi nonché al pagamento dei relativi premi. Il Broker è responsabile dell'autenticità delle firme apposte sui documenti contrattuali;
- le polizze e le appendici emesse dalla Società ed inviate al Broker, dovranno essere da questi restituite alla stessa dopo il perfezionamento; le copie di spettanza dell'Ente Contraente verranno da questo trattenute all'atto del perfezionamento;
- le polizze, le appendici e le quietanze emesse dalla Società, in caso di mancato perfezionamento o incasso, dovranno essere restituite alla stessa;
- il Broker (o il Contraente con c.p.c. al Broker) provvederà ad inviare alla Società regolare denuncia dei

sinistri; la Compagnia comunicherà al Broker (o al Contraente con c.p.c. al Broker) il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato);

- la Società incarica il Broker dell'esazione dei premi di competenza del Contraente. Il Broker si impegna a comunicare alla Società tramite fax, telegramma, l'avvenuto pagamento da parte del Contraente, dopodiché sarà debitore in proprio dell'importo del premio comunicato che si impegna a versare alla Società entro il 10 del mese successivo a quello della comunicazione di avvenuto incasso;
- il Broker comunicherà inoltre tramite PEC, telefax o telegramma la decorrenza di garanzia che non potrà essere anteriore alla comunicazione stessa ed alla data di effetto prevista nei documenti contrattuali. Pertanto il Broker sarà debitore in proprio, eventualmente in solido con il Contraente, dell'importo del premio che si impegna a versare alla Società entro il 10 del mese successivo a quello della comunicazione di avvenuto incasso. Nell'eventualità in cui non vengano perfezionati i relativi documenti contrattuali, il Broker sarà debitore in proprio, eventualmente in solido con il Contraente, di una somma pari a tanti trecento sessantesimi del premio annuo concordato quanti sono i giorni intercorsi tra la data di inizio della garanzia e quella di comunicazione di annullamento della medesima;
- in caso di coassicurazione, quanto previsto nei due punti precedenti verrà gestito dal Broker, nello stesso modo, nei confronti di ciascun coassicuratore;
- la Società e/o i suoi incaricati, nei limiti del possibile, condurranno gli accertamenti e la liquidazione in contraddittorio con il Broker.
- la Società comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione.
- La Società accorda al Broker la facoltà di riscuotere i premi (ex art.118 comma 2 del D. Lgs 209/2005) e a versare i premi riscossi al netto delle provvigioni (ex art. 54 Reg. Isvap n. 5 del 16.10.2006 modificato dal Provvedimento Isvap n. 2720 del 02.07.2009).

Al Broker verranno retrocesse provvigioni - che restano ad esclusivo carico dell'Agenzia e/o dell'Impresa aggiudicataria - del 12 % calcolate sui premi imponibili.

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO I SINISTRI

ART. 1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

A parziale deroga dell'art. 1913 C.C. in caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza per il tramite del Broker, entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza il competente ufficio.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

Inoltre il Contraente deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.;
- b) per i sinistri di probabile origine dolosa, fare nei dieci giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- c) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- d) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini o verifiche.

ART. 2 - DENUNCIA CIRCOSTANZIATA DEI SINISTRI

A parziale modifica di quanto disposto dall' art. 1, lettera d) che precede, si stabilisce che l'obbligo della denuncia circostanziata da effettuare da parte del Contraente viene limitato alla presentazione di uno stato particolareggiato degli enti colpiti o comunque danneggiati dal sinistro con l'indicazione del loro valore e della perdita subita.

ART. 3 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

ART. 4 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato dalle parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

ART. 5 - MANDATO DEI PERITI

I periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se la Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui al precedente art. 1;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo criteri di valutazione di cui al successivo art. 7;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio di demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

ART. 6 - OPERAZIONI PERITALI

Si conviene che in caso di sinistro che colpisca uno o più parti, le operazioni peritali verranno imposte e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

ART. 7 - DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- I. BENI IMMOBILI: si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante.
- II. BENI MOBILI: si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina:

- per i BENI IMMOBILI - applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;
- per il BENI MOBILI - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra, in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo.

ART. 8 - ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA PROPORZIONALE

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro. Se, in caso di sinistro, venisse accertata per una o più partite prese ciascuna separatamente, un'assicurazione parziale, non si applicherà il disposto del precedente comma, purché la differenza tra il valore stimato secondo quanto previsto all'art.9 della presente Sezione e la somm.a assicurata con la presente polizza non superi il 20% di quest'ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata il disposto del precedente comma resta integralmente operante per l'eccedenza del predetto 20% fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata.

Non si farà luogo in alcun caso all'applicazione della regola proporzionale di cui al primo comma del presente articolo, per sinistri nei quali l'indennizzo non superi la somma di € 120.000,00.

ART. 9 - VALORE DI RICOSTRUZIONE A NUOVO

Premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:

- per i "Beni Immobili", la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo, anche con le previsioni di cui alla Soprintendenza ai Beni Culturali per gli immobili sottoposti a vincolo, di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per i "Beni Mobili", il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalente per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;

le parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" nei limiti dei capitali assicurati in polizza e alle seguenti condizioni:

1. in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
 - a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;
 - b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo";

In riferimento all'art. 1907 C.C. il supplemento dell'indennizzo per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:

- a) superiore od uguale al rispettivo "valore a nuovo", è dato dall'ammontare del supplemento medesimo;
- b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo", ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
- c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo.

La garanzia del valore a nuovo non si applica a macchinari, attrezzature, arredamento ed impianti non più utilizzati dal Contraente.

2. in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
3. il pagamento del supplemento di indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale escluso il risarcimento di eventuali aggravii che ne derivino all'Assicuratore, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 36 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia. Resta altresì convenuto che la Società accorderà degli acconti di quanto dovuto per il supplemento di indennità a termine di detta clausola. Tali acconti saranno commisurati allo stato di avanzamento dei lavori di rimpiazzo, ripristino e ricostruzione. Se la ricostruzione o il ripristino del fabbricato dovrà rispettare le "norme tecniche per le ricostruzioni in zone sismiche" vigenti al momento della ricostruzione, si conviene che il supplemento di indennità sarà comprensivo di tali maggiori costi.
4. L'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda:
 - i fabbricati in stato di attività, o anche di inattività (purché non in abbandono) e/o in attesa di essere attivati;
 - i macchinari, attrezzature, arredamento o impianti di reparti in stato di attività.
5. per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza;
6. A parziale deroga di quanto indicato al punto 3) della presente estensione è facoltà dell'Assicurato di ricostruire i fabbricati anche con caratteristiche diverse da quelle preesistenti e/o su altra area del territorio nazionale esclusi eventuali ulteriori aggravii conseguenti per l'Assicuratore.

ART. 10 - LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata. Il Contraente non ha diritto di abbandonare alla Società né in tutto né in parte gli oggetti residuati o salvati dal sinistro.

ART. 11 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro a carico del Contraente per dolo. In tal caso, il pagamento sarà fatto solo quando il Contraente dimostri di non aver agito con dolo, o in seguito alla assoluzione del Contraente, oppure in conseguenza della avvenuta archiviazione della procedura.

ART. 12 - LIQUIDAZIONE SEPARATA PER PARTITA

Si conviene fra le parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta del Contraente, sarà applicato tutto quanto previsto dall'art. 7 della presente Sezione a ciascuna partita come se, ai soli effetti di detto art. 7 per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta. A tale scopo i periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconti, soggetti quindi a conguaglio, di quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.

ART. 13 - ANTICIPO INDENNIZZI

Il Contraente ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro e che l'indennizzo stesso sia quantificabile in almeno Euro 100.000,00. L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano

trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

ART. 14 - RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA

La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 C.C. verso le persone delle quali il Contraente deve rispondere a norma di legge, le Società controllate, consociate e collegate, i fornitori ed i clienti, purché il Contraente, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

ART. 15 - DOLO E COLPA GRAVE

La Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da colpa grave del Contraente, dolo e colpa grave delle persone delle quali il Contraente deve rispondere, dolo e colpa grave di terzi.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA

SEZIONE 1 - RISCHI COPERTI

ART. 1 - OGGETTO DELLA COPERTURA

La Società, alle condizioni e nei limiti della presente polizza e/o successive appendici, si obbliga a indennizzare il Contraente di tutti i danni materiali, sia diretti che "conseguenziali", causati agli enti e/o partite assicurate, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo solo quanto escluso dall'Art.4 che segue.

ART. 2 - FORMA DI COPERTURA

Tutte le garanzie di polizza sono prestate a valore intero, ovvero con l'applicazione del disposto dell'art.1907 del CC fatto salvo laddove diversamente indicato nella descrizione delle singole garanzie o delle Partite alla Sezione 6 CPP.

ART. 3 - INNOVAZIONE DEL RISCHIO

Nell'ambito delle strutture in uso all'Assicurato possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai fabbricati, al macchinario, alle attrezzature ed all'arredamento per esigenze dell'Assicurato in relazione alle sue attività.

L'Assicurato è esonerato da darne avviso alla Società, fermo restando quanto disposto dall'Art. 1898 del C.C.

ART. 4 - ESCLUSIONI

La Società non è obbligata in alcun caso per i danni:

1. verificatisi in occasione di:
 - a) atti di guerra, occupazione o invasione militare, insurrezione;
 - b) esplosione o emanazione di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - c) maremoto, eruzioni vulcaniche, bradisismo, valanghe e slavine;
 - d) mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
 - e) inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale;
 - f) trasporto e/o trasferimento, operazioni di carico e scarico, delle cose assicurate al di fuori dell'area di pertinenza dei fabbricati del Contraente;
2. causati da o dovuti a:
 - g) frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, saccheggio, malversazione e loro tentativi;
 - h) assestamenti, restringimenti o dilatazioni, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
 - i) interruzione o alterazione di processi di lavorazione che danneggino le merci in lavorazione, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
 - j) guasti meccanici, montaggio o smontaggio di macchinari, anormale funzionamento di macchinari, a meno che non sia provocato da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
 - k) deterioramento o logorio che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici, mancata e/o anormale manutenzione, incrostazione, ossidazione, corrosione, arrugginimento, contaminazione di merci tra loro e/o con cose o altre sostanze, deperimenti, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, animali, insetti e/o vegetali in genere, perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazione;
 - l) lavori di costruzione, modifica, trasformazione di Beni Immobili. Montaggio, smontaggio, revisione e manutenzione di macchinari. Relativamente alle Apparecchiature elettroniche si intendono compresi i danni verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi connessi a lavori di pulitura, manutenzione, revisione e spostamenti interni;
 - m) errori di progettazione, di calcolo e di esecuzione di Beni Immobili e Mobili, salvo quanto previsto alla clausola "Crollo e collasso strutturale";
 - n) sospensione o interruzione di fornitura di energia elettrica, gas, acqua, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
 - o) dolo del Contraente o dei suoi amministratori o del legale rappresentante; la colpa grave dei medesimi nonché dei loro dipendenti o di persone di cui debbano rispondere non pregiudica l'indennizzabilità di

- eventuali sinistri;
- p) alterazioni di dati, memorizzati su supporti di qualsiasi sistema elettronico di elaborazione, effettuate direttamente o tramite linee di trasmissione (inclusi programmi virus);
- q) ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati e macchinari; salvo quanto previsto dalle garanzie accessorie "spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro"
- r) mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o del caldo, conservazione in atmosfera controllata, fuoriuscita del fluido frigorigeno subiti dalle merci in refrigerazione;
- s) dispersione liquidi e prodotti in genere per guasto o rottura accidentale di cisterne e vasche;
- t) fuoriuscita o solidificazione di materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione;
- u) difetti noti al Contraente, all'atto della stipulazione della polizza;
- v) eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- w) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate fatto salvo quanto diversamente previsto dalla garanzia "Maggiori Costi".

Sono esclusi dalla garanzia i seguenti Enti:

- a. i valori dei terreni, i costi di livellamento, scavo e riempimento del terreno;
- b. elaboratori elettronici se assicurati con polizza separata;
- c. macchinario in leasing se assicurato con polizza separata;
- d. coltivazioni, animali in genere;
- e. strade e pavimentazioni esterne ai Beni Immobili assicurati.

SEZIONE 2 - GARANZIA DI RESPONSABILITÀ

ART. 1 - RICORSO TERZI

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite del massimale convenuto, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini della presente polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, sino alla concorrenza del 15% del massimale convenuto.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguente ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui conviventi;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società, le quali rispetto all'assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'Art. 2359 del CC nel testo di cui alla Legge 7 Giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

SEZIONE 3 - GARANZIA DANNI DIRETTI

ART. 1 - INCENDIO E ALTRE GARANZIE

La Società si obbliga a indennizzare l'Assicurato dei costi necessari a ricostruire, riparare o sostituire gli enti assicurati distrutti o danneggiati da:

- a. Incendio, fulmine, scoppio od esplosione non causati da ordigni esplosivi. Qualora tuttavia l'ordigno esplosivo fosse un residuo bellico la cui esistenza non fosse conosciuta dall'Assicurato o dal Contraente, si conviene che i danni provocati dalla sua esplosione si intendono ricompresi in garanzia.
- b. Caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate (esclusi ordigni esplosivi), oggetti orbitanti, meteoriti.
- c. Acqua condotta e liquidi condotti in genere a seguito di guasto, intasamento, traboccamento, rottura accidentale di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici, tecnici di riscaldamento e condizionamento, e simili, al servizio di fabbricati.
- d. Penetrazione di acqua piovana in occasione d'intemperie quali pioggia, neve e grandine.

- e. Rigurgito acque di scarico e fognature.
- f. Implosione.
- g. Bang sonico determinato dal superamento, da parte di aeromobili, del muro del suono;
- h. Urto di veicoli stradali non appartenenti all'Assicurato né al suo servizio, in transito, sosta o fermata sulla pubblica via od in aree private di proprietà dell'Assicurato o di terzi.
- i. Fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.
- j. Rovina di ascensori e montacarichi compresi i danni agli stessi a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni. La Società indennizza altresì
- k. I danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, derivanti da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancata od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 40 m da esse.
- l. I guasti arrecati per ordine dell'Autorità o prodotti dal Contraente e/o dall'Assicurato, dai dipendenti degli stessi o da Terzi allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso coperto dalla presente polizza.

ART. 2 - ONERI DI URBANIZZAZIONE

Si dà atto che nella somma assicurata alla partita "Beni Immobili", sono compresi i costi e/o oneri che dovessero comunque gravare sull'assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.

ART. 3 - DISPERSIONE LIQUIDI

La Società risponde dei danni materiali e diretti alle cose assicurate da fuoriuscita di liquidi e fluidi di qualsiasi natura a causa di guasto o rottura accidentale di condutture o serbatoi, fissi o mobili, anche se di proprietà di terzi. S'intende equiparato alla dispersione di liquidi anche l'accidentale colaggio e fuoriuscita dei fluidi.

La Società non risponde dei danni:

- a) verificatisi in occasione di installazioni o riparazioni, collaudi, prove o modifiche delle condutture e dei serbatoi;
- b) a merci poste a meno di 10 cm. sul livello del pavimento o del suolo.

ART. 4 - TERRORISMO E SABOTAGGIO

La Società risponde delle perdite, danni, costi e/o spese di qualsivoglia natura causati, direttamente o indirettamente, da atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.

Agli effetti della presente clausola:

- ♦ per atto di terrorismo si intende un atto, inclusivo ma non limitato all'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per se o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa.
- ♦ per atto di sabotaggio organizzato si intende un atto di chi, per motivi politici, militari, religiosi o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell'attività.

ART. 5 - TUMULTI, SCIOPERI, SOMMOSSE, ATTI VANDALICI E DOLOSI

La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa o causati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone, dipendenti e non del Contraente, che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi. La garanzia è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, qualora l'occupazione medesima non si prolunga per oltre dieci giorni consecutivi.

Sono esclusi i danni:

- da imbrattamento con vernice;
- verificatisi in occasione di atti di terrorismo e sabotaggio organizzato;
- verificatisi in occasione di guerra, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di guerra civile, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione;
- causati da dolo dell'Assicurato;
- di furto, rapina, estorsione, saccheggio, smarrimento o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.

ART. 6 - TERREMOTO

La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati dal terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovute a cause endogene.

Si precisa che per singolo sinistro si intendono i danni subiti dagli enti assicurati per effetto del fenomeno tellurico e del suo proseguimento limitatamente alle 72 ore successive all'evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile ai sensi della presente garanzia. Agli effetti della presente garanzia, la Società non risponde dei danni:

- a. causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi

risultassero originati da terremoto;

- b. causati da eruzione vulcanica e da maremoto;
- c. causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- d. di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

ART. 7 - INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI

La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da inondazioni, alluvioni ed allagamenti in genere. Si intendono per inondazioni/alluvioni la fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.

Per allagamenti, qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua, diverso da inondazioni e/o alluvioni.

La Società non risponde dei danni:

- a. causati da mareggiate, maree, maremoti, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- b. causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione o allagamento sugli enti assicurati;
- c. di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- d. a enti mobili all'aperto;
- e. alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 centimetri dal livello dei pavimenti.

ART. 8 - EVENTI ATMOSFERICI

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, pioggia purché riscontrabili su una pluralità di enti, assicurati e non.

La Società non risponde dei danni:

- a) verificatisi all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;
- b) causati da:
 - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
 - mareggiata e penetrazione di acqua marina;
 - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 - gelo;
 - cedimento o franamento del terreno;ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;
- c) subiti da:
 - alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
 - recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiera e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
 - enti all'aperto relativi alla partita "Beni Mobili", ad eccezione di serbatoi ed impianti fissi, che per loro natura insistono all'aperto;
 - fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti, baracche in legno e/o plastica e quanto in essi contenuto;
 - serramenti, vetrate e lucernari in genere;
 - lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica.

ART. 9 - SOVRACCARICO NEVE - GELO - GHIACCIO

La Società presta la presente garanzia fino all'importo indicato alla Sezione 5, per i danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di:

1. crollo totale o parziale o lesioni di fabbricati, opere murarie o costruzioni in genere, causati dal peso della neve, nevischio, ghiaccio o grandine, compresi i danni a fabbricati, opere murarie e costruzioni medesime;
Sono esclusi i danni causati:
 - da valanghe e slavine;
 - ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
 - ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto.
2. caduta di oggetti, strutture o loro parti, alberi, rami causata dal peso della neve, nevischio, ghiaccio o grandine;
3. infiltrazioni, all'interno dei fabbricati, di neve, nevischio, ghiaccio, grandine ed acqua, penetrati attraverso lesioni, brecce, rotture o fenditure, causate dai fenomeni atmosferici anzidetti;
4. gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere, al servizio dei fabbricati e/o attività descritti/a in polizza, purché l'attività svolta in tali fabbricati non sia stata sospesa per più di 72 ore antecedentemente al sinistro.

ART. 10 - FENOMENO ELETTRICO

La Società risponde dei danni agli impianti, alle macchine, alle apparecchiature elettriche ed elettroniche, a uso mobile, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati,

ART.11 - DANNI DA ACQUA - SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE GUASTI

La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati da acqua, fluidi e liquidi condotti in genere, fuoriusciti dalle condutture a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici, antincendio o di riscaldamento, posti negli immobili.

Sono esclusi i danni:

- da gelo;
- da fuoriuscita di acqua da condutture non di pertinenza dell'immobile;
- alle attrezzature all'aperto e/o sottotetto di tettoie, pensiline o di fabbricati aperti da più lati;
- da umidità o stillicidio;

Si intendono inoltre garantite le spese sostenute per la ricerca della causa che ha provocato il danno da acqua, fluidi e liquidi condotti in genere e quelle per il ripristino delle parti danneggiate.

Sono comprese tutte le spese per la riparazione o sostituzione di parti, non direttamente interessate dal danno ma che, per motivi tecnici o logistici, sono necessari per una corretta e completa riparazione del danno e per la totale eliminazione delle cause.

ART. 12 - VETRI E CRISTALLI

La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti comprese le spese di trasporto e di installazione derivanti da rottura dovuta a causa accidentale o fatto di terzi compresi i dipendenti o collaboratori del Contraente, delle lastre di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro anche con iscrizioni e decorazioni e delle insegne anche in materiale plastico o luminose e relative intelaiature, pertinenti ai fabbricati assicurati installati sia all'interno che all'esterno degli stessi.

La Società indennizza altresì le rotture:

- determinate da dolo e colpa grave delle persone di cui il Contraente debba rispondere a norma di Legge.
- verificatisi in occasione di scioperi, tumulti popolari, sommosse, di atti di terrorismo, di sabotaggio, di vandalismo e atti dolosi di terzi.
- causate da cicloni, uragani, trombe d'aria, tempeste, bufere, grandine, turbine di vento, neve, allagamento, alluvione, inondazione, caduta di alberi o rami.
- verificatisi in occasione di furto e rapina o nel tentativo di commettere tali atti.

Le scheggiature, le rigature non costituiscono rotture indennizzabili.

La garanzia non comprende le rotture:

- liquidabili in base alle altre garanzie della presente polizza tranne per l'importo che fosse eventualmente scoperto;
- verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori in genere.

ART. 13 - MAGGIORI COSTI

La Società presta la presente garanzia fino all'importo indicato alla Sezione 5. per i maggiori costi, intendendosi unicamente quelle spese che il Contraente potrebbe sostenere allo scopo di continuare la propria attività, quale descritta in polizza, in seguito a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Il termine maggiori costi si riferisce alla eccedenza del costo totale sostenuto durante il periodo di ripresa dell'attività in rapporto al costo totale che l'Assicurato avrebbero comunque sostenuto in relazione all'attività svolta, se il rischio non si fosse verificato, quali a titolo esemplificativo e non limitativo:

- affitto di locali;
- installazione temporanee di telefono, telex, ecc.;
- noleggio attrezzature;
- trasporti e traslochi;

In nessun caso la Società sarà responsabile:

- per la perdita di profitti e guadagni in seguito alla riduzione del volume di affari;
- per danni materiali e diretti alle cose assicurate e le spese sostenute per la loro riparazione, costruzione, sostituzione;
- per i maggiori costi derivanti da qualsiasi ordinanza locale o statale o da disposizioni legali che regolano la costruzione o la ripartizione dei fabbricati o delle loro strutture, né da spese derivanti dalla sospensione, scadenza o annullamento di contratti di affitto e/o locazione, contratti o commesse in genere o per maggiorazioni delle spese causate da scioperi del personale addetto ai lavori di rimpiazzo di impianti, macchinari ed attrezzature ricostruzione e/o riparazioni di fabbricati o degli addetti alla continuazione dell'attività stessa.

La Società inoltre non sarà responsabile per qualsiasi perdita consequenziale e remota.

È condizione essenziale di questa garanzia che il Contraente riprenda la propria attività, dopo il verificarsi del danno, al più presto e comunque entro i dodici mesi dall'evento che ha determinato l'interruzione totale o parziale dell'attività. Tale periodo di indennizzo non sarà limitato dalla data di scadenza della polizza.

ART. 14 - SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO

La Società presta la propria garanzia fino all'importo indicato alla Sezione 5, per:

- a) le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residui del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi;
- b) le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinario, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature

illegale) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza.

- c) le spese sostenute per la rimozione e smaltimento di terreni, acque od altri materiali e cose non assicurate con la presente polizza, effettuati a seguito di sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza per ordine dell'Autorità o motivi di igiene e sicurezza.

È fatto salvo quanto previsto dall'Art. 1914 C.C. circa il risarcimento delle spese di salvataggio.

ART. 15 - SPESE PERITALI

La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, liquida le spese e/o onorari di competenza sostenute per il perito di parte e/o consulenti in genere scelti e nominati dal Contraente, nonché la quota parte relativa al terzo perito, in caso di perizia collegiale.

ART. 16 - ONORARI INGEGNERI, ARCHITETTI E PROFESSIONISTI

La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, corrisponderà gli onorari di tariffa degli architetti, ingegneri e consulenti incaricati per stime, piante, descrizioni, misurazioni, offerte ed ispezioni necessariamente sostenute per reintegrare la perdita subita, ma non i diritti (competenze) per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo, che si intendono invece rientranti nella garanzia che precede "Spese Peritali".

ART. 17 - DIFFERENZIALE STORICO-ARTISTICO

La Società presta la propria garanzia fino all'importo indicato alla Sezione 5, per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico artistiche possano subire a seguito di sinistro e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale.

A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.

In deroga all'art. 1907 C.C. l'importo relativo alla presente garanzia viene assicurato senza l'applicazione della regola proporzionale e a primo rischio assoluto.

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distribuzione totale o parziale, le Parti convengono sin da ora di rimettersi al parere della Soprintendenza ai beni storici e culturali competente nel territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.

ART. 18 - PERDITA PIGIONE O MANCATO GODIMENTO DEI FABBRICATI

La Società presta la propria garanzia fino all'importo indicato alla Sezione 5, purché conseguenti agli eventi garantiti con la presente polizza, per i danni derivanti dalla perdita di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente locati e rimasti danneggiati. Ciò per il tempo necessario per il loro ripristino, ma non oltre il limite di 12 mesi. Sono equiparati ai locali locati, anche quelli occupati dall'Assicurato-Proprietario che vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presunta ad essi relativa.

ART. 19 - FRANAMENTO, CEDIMENTO, SMOTTAMENTO DEL TERRENO

La Società presta la propria garanzia fino all'importo indicato alla Sezione 5, per i danni materiali e diretti causati da frane, smottamenti e cedimenti del terreno comunque occasionati.

ART. 20 - CROLLO E COLLASSO STRUTTURALE

La Società presta la propria garanzia fino all'importo indicato alla Sezione 5, relativamente ai danni da crollo e collasso strutturale dei Beni Immobili. La Società indennizza tali danni se conseguenti a sovraccarico (escluso quello da neve) delle strutture dei beni stessi, ad errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione e di installazione.

SEZIONE 4 - FURTO

ART. 1 - FURTO E RAPINA DEL CONTENUTO

Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti dovuti a:

- a. perdita o danneggiamento del contenuto assicurato con la presente polizza causati da furto, rapina, estorsione ed altri reati contro il patrimonio, anche se solo tentati.
- b. danni prodotti da atti vandalici e dolosi commessi in connessione al compimento di un furto o di una rapina;
- c. furto con destrezza di attrezzi, apparecchiature e merci.

Limitatamente all'assicurazione contro i rischi di furto, la stessa è prestata alla condizione essenziale per la piena efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate al muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cm. Quadrati e con lato minore non superiore a 18 cm. Oppure, se non rettangolari, di forma

inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 100 cm. Quadrati.

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm. Quadrati.

Inoltre sono operanti sistemi antifurto ed antintrusione elettronici se installati.

Pertanto - in quanto non sia diversamente convenuto - i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura verranno indennizzati con l'applicazione di uno scoperto del 20%.

La presente garanzia s'intende estesa agli enti, siano essi mobili o a completamento degli immobili, trovantisi all'aperto per naturale destinazione purché saldamente ancorati agli immobili, a pali o strutture fisse di sostegno in genere; il massimale per sinistro per la presente estensione è pari a $\frac{1}{4}$ (un quarto) del massimale previsto per la garanzia di cui al presente articolo ed al relativo indennizzo verrà applicato uno scoperto del 15%.

ART. 2 - FURTO DI VALORI

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti dovuti al furto di valori assicurati contenuti in cassetti, mobili, armadi anche metallici, chiusi a chiave, ovvero in casseforti. In caso di sinistro, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, abbia violato tali mezzi di custodia e si sia introdotto nei locali in uno dei modi riportati ai punti 1,2,3 dell'art. 1 che precede.

La garanzia si intenderà ugualmente operante entro il limite massimo di € 3.000,00 per sinistro anche per i valori non riposti all'interno di detti mezzi di custodia.

ART. 3 - PORTAVALORI

Limitatamente a denaro, carte valori e titoli di credito in genere, fermo l'importo indicato in polizza, l'assicurazione è prestata anche contro:

- il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi;
- il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia);

commessi sulla persona della Contraente o dell'Assicurato o suoi dipendenti adibiti al trasporto dei suddetti valori, mentre nell'esercizio delle loro funzioni relative al servizio esterno, che si svolge entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano, detengono i valori stessi.

L'Assicurazione è operante esclusivamente qualora i dipendenti incaricati del trasporto:

- non abbiano minorazioni fisiche che li rendano inadatti al servizio di portavalori;
- abbiano una età non inferiore ai 18 anni né superiore ai 65 anni;
- non siano altrimenti assicurati contro i rischi del furto e della rapina per il trasporto dei valori.

Ai soli effetti del presente articolo, sono parificati ai dipendenti, gli Amministratori dell'Assicurato, i Carabinieri, i Vigili Urbani, gli appartenenti alle Forze dell'Ordine e agli Istituti di Polizia privata.

ART. 4 - DANNI CAGIONATI DAI LADRI

La Società si obbliga ad indennizzare i danni da forzamento, rimozione, rottura dei mezzi di chiusura dei locali, a fissi e infissi, ovvero aperture o brecce nei soffitti, nei pavimenti, nei muri dei locali, ai mezzi di custodia specificati nel precedente art. 2, cagionati per perpetrare il furto o la rapina consumati o anche solo tentati, nonché i danni prodotti da atti vandalici e dolosi commessi in connessione al compimento di un furto o di una rapina.

ART. 5 - PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

In deroga all'art. 8, Sezione 3 delle CGA, le garanzie di cui agli articoli della presente Sezione, sono prestate a primo rischio assoluto fino alla concorrenza dell'importo indicato nella Sezione 5 CPP.

SEZIONE 5 - LIMITI DI INDENNIZZO - FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

ART. 1 - LIMITI DI INDENNIZZO

PRECISAZIONE: in nessun caso la Società sarà tenuta ad indennizzare per singolo sinistro e annualità assicurativa somma maggiore di € 4.000.000,00. Qualora un sinistro impegni più garanzie contemporaneamente, i relativi limiti di indennizzo come sotto riportati, sono aggregabili.

ART.	GARANZIA	LIMITI DI INDENNIZZO
1.1	PER OGNI EVENTO SALVO QUANTO INDICATO NELLE VOCI SUCCESSIVE	Non previsto
1.2	RICORSO TERZI	€ 1.000.000,00 max sinistro/anno
1.3	- ACQUA CONDOTTA/ ACQUA PIOVANA - INTASAMENTO GRONDE/PLUVIALI - SPESE RICERCA E RIPARAZIONE GUASTI	€ 40.000,00 max sinistro/anno
1.4	EVENTI ATMOSFERICI	70% della somma assicurata x singolo immobile - € 2.000.000,00 max sinistro/anno
1.5	SOVRACCARICO DI NEVE	50% della somma assicurata x singolo immobile - € 700.000,00 max sinistro/anno
1.6	GELO E GHIACCIO	€ 150.000,00 max sinistro/anno
1.7.	INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI	50% della somma assicurata x singolo immobile - € 1.000.000,00 max sinistro/anno
1.8	TERREMOTO	50% della somma assicurata x singolo immobile - € 1.000.000,00 max sinistro/anno
1.9.	FRANAMENTO, CEDIMENTO, SMOTTAMENTO DEL TERRENO	€ 700.000,00 max sinistro/anno
1.10	EVENTI SOCIO POLITICI	70% della somma assicurata x singolo immobile - € 1.000.000,00 max sinistro/anno
1.11	TERRORISMO	50% della somma assicurata x singolo immobile - € 2.000.000,00 max sinistro/anno
1.12	FENOMENO ELETTRICO	€ 50.000,00 max sinistro/anno
1.13	SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO	€ 250.000,00 max sinistro/anno
1.14	DISPERSIONE LIQUIDI	€ 50.000,00 max sinistro
1.15	CROLLO E COLLASSO STRUTTURALE	€ 500.000,00 max sinistro/anno
1.16	ONERI DI URBANIZZAZIONE	€ 400.000,00 max sinistro/anno
1.17	PERDITA PIGIONI	€ 50.000,00 max sinistro/anno
1.18	SPESE PERITALI	5% del danno - € 40.000,00 max sinistro
1.19	ONORARI INGEGNERI, ARCHITETTI E PROFESSIONISTI	5% del danno - € 40.000,00 max sinistro
1.20	DIFFERENZIALE STORICO ARTISTICO	€ 500.000,00 max sinistro/anno
1.21	VETRI E CRISTALLI	€ 1.500,00 max singola lastra - € 15.000,00 max sinistro/anno
1.22	MAGGIORI COSTI	€ 200.000,00 max sinistro
1.23	FURTO, RAPINA DEL CONTENUTO	€ 20.000,00 max sinistro/anno
1.24	FURTO DI VALORI	€ 5.000,00 max sinistro/anno
1.25	PORTAVALORI	€ 5.000,00 max sinistro/anno
1.26	FURTO CON DESTREZZA	€ 2.500,00 max sinistro/anno
1.27	DANNI CAGIONATI DAI LADRI	€ 20.000,00 max sinistro/anno

ART. 2 - FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

ART.	GARANZIA	FRANCHIGIA E/O SCOPERTO
2.1	PER OGNI EVENTO SALVO QUANTO INDICATO NELLE VOCI SUCCESSIVE	€ 750,00 per sinistro
2.2	RICORSO TERZI	Non previsti

2.3	- ACQUA CONDOTTA/ ACQUA PIOVANA - INTASAMENTO GRONDE/PLUVIALI - SPESE RICERCA E RIPARAZIONE GUASTI	€ 750,00 per sinistro
2.4	EVENTI ATMOSFERICI	Scoperto del 15% con il minimo di € 2.000,00 x sinistro
2.5	SOVRACCARICO DI NEVE	Scoperto del 10% con il minimo di €10.000,00 x sinistro
2.6	GELO E GHIACCIO	€ 2.500,00 per sinistro
2.7.	INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI	Scoperto del 15% con il minimo di € 20.000,00 x sinistro
2.8	TERREMOTO	Scoperto del 20% con il minimo di € 40.000,00 x sinistro
2.9.	FRANAMENTO, CEDIMENTO, SMOTTAMENTO DEL TERRENO	Scoperto del 15% con il minimo di € 10.000,00 x sinistro
2.10	EVENTI SOCIO POLITICI	Scoperto del 10% con il minimo di € 2.000,00 x sinistro
2.11	TERRORISMO	Scoperto del 10% con il minimo di €10.000,00 x sinistro
2.12	FENOMENO ELETTRICO	€ 750,00 per sinistro
2.13	SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO	Non previsti
2.14	DISPERSIONE LIQUIDI	€ 750,00 per sinistro
2.15	CROLLO E COLLASSO STRUTTURALE	Scoperto del 10% con il minimo di € 10.000,00 x sinistro
2.16	ONERI DI URBANIZZAZIONE	Non previsti
2.17	PERDITA PIGIONI	Non previsti
2.18	SPESE PERITALI	Non previsti
2.19	ONORARI INGEGNERI, ARCHITETTI E PROFESSIONISTI	Non previsti
2.20	DIFFERENZIALE STORICO ARTISTICO	Non previsti
2.21	VETRI E CRISTALLI	Non previsti
2.22	MAGGIORI COSTI	Non previsti
2.23	FURTO, RAPINA DEL CONTENUTO	€ 750,00 per sinistro
2.24	FURTO DI VALORI	€ 750,00 per sinistro
2.25	PORTAVALORI	€ 250,00 per sinistro
2.26	FURTO CON DESTREZZA	€ 250,00 per sinistro
2.27	DANNI CAGIONATI DAI LADRI	€ 300,00 per sinistro

SEZIONE 6 - PARTITE, SOMME ASSICURATE E CALCOLO DEL PREMIO

	Partita Assicurata	Somme assicurate €	Tasso netto	Tasso lordo	Premio lordo €
1/a	Beni Immobili con valore storico-artistico esenti da imposte (art.12 D.lgs. 42/200)	7.500.000,00	‰	-----	
1/b	Beni Immobili senza valore storico -artistico	1.700.000,00	-----	‰	
2	Beni Mobili	300.000,00	-----	‰	
3	Ricorso Terzi	1.000.000,00	-----	‰	
4	Furto e Rapina (a p.r.a.)	20.000,00	-----	‰ - %	
TOTALE		10.520.000,00			

Scomposizione del premio

Premio imponibile	Oneri fiscali	Totale
€	€	€

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate:

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione

LA SOCIETA'

IL CONTRAENTE
